



# COMUNE DI CASSINO

PROVINCIA DI FROSINONE

Area Servizi

Settore Commercio, Altre Attività Produttive, UMA, Trasporto Pubblico Locale, URP, SUAP

PEC: [servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it](mailto:servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it)

e-mail: [suap@comunecassino.it](mailto:suap@comunecassino.it)

Tel. 0776 298323

## DISCIPLINARE

### SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL "MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO"

#### ART. 1

##### SVOLGIMENTO DEL MERCATINO

1. Il Mercatino si terrà ogni terza domenica del mese, ed in occasione di n. 4 (quattro) edizioni straordinarie - il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 1° Novembre, l'08 Dicembre - e di almeno n. 2 (due) eventi di interesse locale o sovracomunale da concordare con l'Amministrazione.
2. L'area interessata sarà quella di **Piazza Labriola e via del Tribunale fino all'incrocio con viale Marconi in prossimità della statua di E. Toti** all'interno del perimetro individuato nella planimetria in allegato al presente avviso (sub lett. C), il cui schema grafico- allegato 4 - è stato approvato con il Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche:
3. L'orario di attività è stabilito come segue:
  - a) Dalle ore 08:00, alle ore 21:00;
  - b) L'occupazione del posteggio deve avvenire almeno un'ora prima dell'orario di inizio delle attività, con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato;
  - c) Gli espositori non possono intralciare con le proprie attrezzature gli ingressi all'abitazioni, delle attività e in generale i servizi della città;
  - d) È fatto inoltre obbligo di sgombro dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro le ore 08:00;
  - e) Detti veicoli dovranno essere parcheggiati obbligatoriamente nella/e zona/e di parcheggio;
  - f) L'espositore che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente nel posteggio entro le ore 08,30, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente;
  - g) Il posteggio non deve essere abbandonato prima delle 18,00, salvi i casi di maltempo o altri eventi eccezionali;
  - h) Gli espositori devono completare lo sgombro e la pulizia dei posteggi assegnati entro un'ora dal termine dell'orario di attività;
  - i) È altresì vietato, da parte degli operatori, assumere comportamenti che comportino turbativa al regolare svolgersi del Mercatino e, in particolare, lesione all'immagine della manifestazione o ai singoli venditori, recata con gli scritti ovvero con comunicazioni verbali rivolte a più persone;
  - j) Tutti gli operatori dovranno utilizzare solamente Gazebo e ombrelloni.

#### ART. 2

##### IMPORTO DI PARTECIPAZIONE PER GLI ESPOSITORI

1. L'importo di partecipazione del singolo espositore al Mercatino dell'Antiquariato, viene fissato dal gestore, in relazione alla superficie occupata nel rispetto della quota massima di € 35,00 per ogni modulo/posteggio (3x4).
2. La predetta quota di partecipazione viene riscossa ed incassata direttamente dal gestore.

#### ART. 3

##### ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO

1. Sono a carico del gestore tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione, promozione e gestione del Mercatino dell'Antiquariato nonché gli impegni assunti in sede di offerta di gara, ed in particolare:

- a) Prima dell'affidamento del servizio di gestione, l'affidatario è obbligato a trasmettere:
- ✓ polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o versamento dell'importo pari al 5% dell'importo di aggiudicazione moltiplicato per n. 18 (diciotto) edizioni, a favore del Comune di Cassino presso la tesoreria comunale, a titolo di deposito cauzionale, che potranno essere restituiti al termine del previsto periodo di affidamento (Art. 53, c. 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.);
  - ✓ adeguata e valida copertura assicurativa a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato. La polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e operatori, persone e cose, derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi alla organizzazione e gestione della manifestazione, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, per persona e cose; nella polizza deve essere espressamente precisato che nel novero dei terzi va ricompreso anche il Comune di Cassino; a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare. La cauzione dovrà essere prestata mediante bonifico in favore del Comune di Cassino, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale e dovrà essere integrata dal gestore, fino a concorrenza dell'importo suddetto, nel caso di applicazioni delle penali previste dall' art. 8 del presente disciplinare. La cauzione verrà restituita al gestore al termine del rapporto con il Comune, al netto dell'importo di eventuali penali applicate ai sensi dell'art. 8 del presente disciplinare. Gli obblighi di cui alle lettere del presente articolo devono essere assolti prima della stipula della
  - ✓ in caso di raggruppamento temporaneo: contratto di costituzione del raggruppamento;
  - ✓ piano security e safety, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e dall'organizzatore;
- b) l'affidatario deve rispettare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia e alle norme in materia di traffico, circolazione del traffico e dal T.U.L.P.S., e vigilare rigorosamente sull'esposizione e/o vendita di prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:
- ✓ antiquariato e oggettistica antica;
  - ✓ oggetti da collezione, umetti, libri e stampe, vinili, musicassette, CD e DVD, ecc...;
  - ✓ oggettistica vintage;
  - ✓ cose vecchie e cose usate;
  - ✓ l'abbigliamento usato per capi di pregio particolare e caratterizzazione specifica quali capi spalla, costumi di carnevale usati, vestiti da cerimonia, completi. I capi sanificati devono essere esposti negli appositi appendini in modo ordinato e razionale, evitando esposizioni di merce alla rinfusa;
  - ✓ oggetti creativi (a titolo esemplificativo si intendono i prodotti di piccoli lavori di artigianato e bricolage quali, bigiotteria, ricami e lavori a maglia, piccoli accessori assemblati manualmente, decoupage, etc.)
  - ✓ oggetti, metalli e pietre preziose (Per il commercio di oggetti preziosi o metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, è fatto obbligo di munirsi di licenza del Questore con registro di compravendita vidimato);

**È assolutamente vietata la vendita di prodotti non rientranti nelle merceologie sopra descritte. Gli hobbisti dovranno effettuare la vendita solo di prodotti non alimentari di modico valore commerciale e non potranno svolgere, al di fuori della manifestazione, alcuna attività di commercio in forma professionale di qualsiasi tipologia nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 30 del vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche e del Piano comunale del commercio su aree pubbliche.**

- c) la selezione degli espositori deve avvenire, relativamente allo svolgimento dell'attività di vendita, previo accertamento del possesso, da parte dei medesimi, dei requisiti morali e professionali previsti dalle vigenti normative in materia. Almeno 3 (tre) giorni prima di ogni edizione del Mercatino, il gestore dovrà far pervenire al Servizio Commercio – SUAP l'elenco degli espositori partecipanti con indicazioni delle categorie merceologiche trattate.
- d) i singoli operatori nelle aree espositive saranno esclusivamente collocati all'interno del perimetro individuato nella planimetria in allegato sub lett. C) dell'Avviso, il cui schema - allegato 4 - è stato approvato con il vigente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.

Il gestore ha l'obbligo di procedere alla collocazione degli espositori nelle aree espositive, nel pieno rispetto del criterio della merceologia commercializzata, in base a quanto previsto dal comma 1 lettera b) del presente articolo. Fatta salva la possibilità di un diverso raggruppamento e sistemazione, nel caso di limitato numero dei partecipanti.

Il controllo sul numero dei posteggi occupati, in ciascuna edizione, viene effettuato dal Comando di Polizia Locale che compie l'accertamento durante lo svolgimento della manifestazione.

2. Il concessionario è inoltre obbligato a:

- a) svolgere il servizio di segreteria relativamente a ciascuna edizione del Mercatino (contatti con gli espositori, raccolta adesioni, informazione, inviti, comunicazioni concernenti la manifestazione);
- b) fornirsi di addetti alla sicurezza (primo soccorso e antincendio) al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione;
- c) avviare la programmazione e la realizzazione di una idonea campagna pubblicitaria, relativa a ciascuna edizione del Mercatino;
- d) assicurare l'occupazione, in ciascuna edizione del mercatino di almeno 50 (cinquanta) posteggi;
- e) rispettare tutte le prescrizioni del Piano di security e safety;
- f) assicurare il corretto svolgimento della manifestazione ed il rispetto – anche da parte degli espositori – delle modalità e prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nonché delle vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro;
- g) assicurare un servizio di assistenza sanitaria di primo soccorso;
- h) versare al Comune l'importo offerto in sede di gara, almeno 3 (tre) giorni prima di ogni edizione del Mercatino;
- i) allontanare tempestivamente gli eventuali trasgressori, nel caso di gravi inadempimenti da parte degli espositori, con conseguente divieto assoluto, per gli stessi, di partecipare alle successive edizioni del mercatino dell'Antiquariato e fatte salve le responsabilità civili e penali di ciascuno in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- j) disporre gli spazi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori anche attraverso adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento;
- k) attenersi al rispetto degli orari e modalità di svolgimento del mercatino previste nel presente disciplinare;
- l) mantenere pulita l'area espositiva occupata, durante lo svolgimento della manifestazione e di sgomberare il posteggio al termine del mercatino, lasciando l'area libera da rifiuti, carte, cartoni e quant'altro;
- m) rispettare le norme di sicurezza relative al funzionamento dell'impianto elettrico installato presso ciascuno stand espositivo, nonché di osservare tutte le prescrizioni di cui all'art. 5 del presente disciplinare con accollo, da parte dell'espositore, di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità;
- n) rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia;
- o) richiedere le prescritte autorizzazioni al Settore Commercio-SUAP-Attività Produttive del Comune di Cassino in caso di svolgimento di intrattenimenti/spettacoli ed iniziative per bambini e famiglie;
- p) ottemperare ad ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie nelle fattispecie individuate all'art. 8 del presente disciplinare.

#### **ART. 4**

##### **SPESE A CARICO DEL COMUNE**

Nessuna spesa a carico del Comune.

#### **ART. 5**

##### **ILLUMINAZIONE DELL'AREA ESPOSITIVA**

1. L'illuminazione degli stands, nelle aree espositori destinate al mercatino, viene garantita dal gestore del mercatino, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia di impianti elettrici in luoghi aperti al pubblico, per manifestazioni a carattere temporaneo obbligando i partecipanti a provvedere autonomamente, in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza ed inquinamento acustico ed urbano.

È consigliato l'uso di lampade a risparmio energetico da installarsi a cura e spesa dell'espositore medesimo. Al fine di evitare possibili incendi innescati dallo scoppio di lampade alogene, è vietato l'uso di tali lampade se non opportunamente protette con doppio vetro.

Agli espositori è fatto divieto di attraversare la sede stradale o percorsi pedonali con cavi.

Il Comune si riserva di verificare il rispetto delle prescrizioni e disposizioni previste nel presente disciplinare, nonché la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme vigenti in materia, con facoltà di disporre la cessazione dell'attività espositiva, nel caso di accertare irregolarità nella tenuta dell'impianto, e l'applicazione della relativa penale a carico del gestore prevista dall'art. 7 del presente disciplinare.

## **ART. 6**

### **ULTERIORI PRESCRIZIONI PER GLI ESPOSITORI E PER IL GESTORE**

1. Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli espositori che partecipano al mercatino delle modalità di svolgimento della manifestazione e di invitare e diffidare gli stessi al rispetto ed osservanza delle seguenti divieti e prescrizioni:
  - a) Divieto di accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che comunque possono arrecare danno o molestia;
  - b) Divieto di fare uso di altoparlanti o d'altri apparecchi di amplificazione e diffusione di suoni;
  - c) Divieto di disturbare con grida o schiamazzi, coprire o mascherare gli oggetti esposti durante le ore di esposizione;
  - d) Divieto di circolare e sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno dalle aree riservate al Mercatino;
  - e) Divieto di esporre armi o parti di esse e materiale esplosivo;
  - f) Divieto di esporre oggetti o cose non compatibili allo spirito del mercatino in oggetto ed in particolare: qualsiasi merce nuova confezionata, falso e contraffatto, materiale presentato al pubblico in maniera tale che non sia possibile verificarne l'autenticità (ad esempio, rivestito da pellicola plastica sigillata) da valutare;
  - g) Divieto di danneggiare il suolo e i beni pubblici con trapani, puntelli e qualsiasi altro tipo di azione che abbia un effetto non reversibile, nonché il versamento di sostanze difficilmente rimovibili (oli, colori, etc.);
  - h) Divieto di lasciare nell'area della fiera qualsiasi tipo di rifiuto da materiale indifferenziato ad ingombranti;
  - i) Divieto di occupare un'area non assegnata, nonché le aree rientranti nei divieti espositivi;
  - j) Di occupare un'area maggiore di quella assegnata
  - k) Divieto di cedere, anche a titolo gratuito, sia pure parzialmente, ed il subaffitto del posteggio
  - l) Divieto di lasciare il proprio posteggio privo di sorveglianza;
  - m) Divieto di imporre agli operatori il versamento di somme ulteriori in aggiunta al corrispettivo di cui all'art. 2 del Presente Disciplinare.
2. Il gestore deve assicurare il rispetto, da parte degli espositori, degli adempimenti e prescrizioni di cui sopra e risponde della mancata osservanza degli obblighi su riferiti. Nei casi in cui venga accertata la violazione delle suddette prescrizioni si applica quanto previsto dal successivo art. 7.

## **ART. 7**

### **INADEMPIMENTI E PENALI**

1. Nel caso di violazioni, da parte del gestore e/o di uno o più espositori, delle prescrizioni di cui al presente disciplinare, accertate dalla Polizia Locale, il Servizio Commercio - SUAP- Attività Produttive applica a carico del gestore una penale pari a € 100,00 (cento) per ciascuna infrazione accertata, fatte salve la responsabilità civili e penali di ciascun espositore, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge fermo restando la facoltà per il Comune di disporre la sospensione della manifestazione, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 9.
2. L'applicazione della penale viene comunicata al gestore da parte del Servizio Commercio- SUAP, assegnando al gestore medesimo, un termine di cinque giorni per presentare eventuali osservazioni e memorie al

riguardo. A garanzia delle somme dovute a titolo di penale, opera la cauzione versata dal gestore ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), del presente disciplinare, con possibilità, per il Comune, di incamerare la medesima fino a concorrenza delle penali eventualmente applicate.

3. Non costituirà inadempimento, la mancata effettuazione del mercatino a causa di condizioni atmosferiche avverse e di altre cause di forza maggiore.

## **ART. 8**

### **MODIFICA DELLE CONDIZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO**

1. Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento del mercatino, nonché variazioni relative alla data di svolgimento della manifestazione, alle aree e/o posteggi riservati all'iniziativa, rispetto a quanto riportato nel presente disciplinare, dovranno essere comunicate al gestore almeno 10 (dieci) giorni prima dell'edizione del mercatino interessata dalle variazioni medesime, fatti salvi i casi di urgenza e di forza maggiore (es. installazione cantieri per lavori e transennamenti per motivi di pubblica incolumità di spazi situati all'interno delle aree riservate al mercatino). In questi casi, l'amministrazione comunale si riserva di riprogrammare le date di svolgimento delle iniziative già previste e concordare con il gestore le modifiche relative al luogo e alle date di svolgimento, dando atto che non potranno essere richiesti eventuali danni a carico del bilancio comunale;
2. In caso di individuazione di una nuova area di svolgimento del mercatino per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano e/o altre motivazioni, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 31 del citato Regolamento Comunale, sarà onere del Comune avvisare con congruo anticipo il concessionario.

## **ART. 9**

### **REVOCA**

1. È facoltà del Comune di revocare la concessione nelle seguenti ipotesi:
  - a) Nel caso in cui venga accertato il mancato accertamento per almeno tre edizioni nel corso dell'anno solare;
  - b) Nel caso di accertato e ripetuto inadempimento, da parte del gestore, degli obblighi previsti a suo carico dall'art. 5, in materia di illuminazione degli stands espositivi;
  - c) Per mancata reintegrazione della cauzione di cui all'art.3, comma 1, lett. a), nella prescritta misura, nel caso di applicazione di penali;
  - d) Per il mancato adempimento degli obblighi assunti in sede di gara e di quelli di cui al presente Disciplinare e all'avviso pubblico, nonché delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di commercio e sicurezza pubblica;
  - e) Nel caso di messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di sicurezza;
2. La revoca viene disposta dal Servizio Commercio e notificata per iscritto al gestore dopo formale diffida a ripristinare in un congruo termine, le regolari condizioni di gestione.

## **Art.10**

### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro del tribunale di Cassino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **ART. 11**

### **INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Cassino in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le successive attività istruttorie, nel rispetto della normativa vigente.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Cassino, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall'art. 6, par. 1 lett. e) e dall'art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri in coerenza con il D. Lgs. 165/2001 e con il D.P.R. 487/1994, e dall'art. 6, par. 1 lett. c), per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare in base al D.P.R. 445/2000 e alla L. 241/1990.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla presente procedura.

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

**Il funzionario titolare di incarico di E.Q.**  
**Dr.ssa Daniela Cimillo**

**Il Dirigente**  
**Dr. Pasquale Loffredo**